

**Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972
Supplemento Ordinario n. 1

**Titolo secondo
Obblighi dei contribuenti**

Art. 34-bis. *Attività agricole connesse*

1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto e' determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

Nota: il testo è riportato in neretto corsivo quando modificato o aggiunto da un provvedimento successivo